

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0368/Pres.

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), definisce le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta, da parte degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche operanti nel Friuli Venezia Giulia.¹

Art. 2
(Presentazione delle richieste di ammissione alla Consulta)²

1. Gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche, ai fini dell'ammissione alla Consulta, presentano richiesta di candidatura alla Direzione centrale competente in materia di professioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare l'ordine o il collegio professionale interessato. La stessa è presentata a mano alla Direzione centrale competente oppure inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax (allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) ovvero mediante invio per posta elettronica certificata (sottoscritta digitalmente).

3. Ai fini dell'osservanza dei termini:

- a) nel caso di presentazione a mano fa fede la data riportata sul timbro di arrivo della Direzione centrale competente;
- b) nel caso di inoltro a mezzo fax fa fede la data di ricezione dello stesso da parte della Direzione centrale competente;
- c) nel caso di inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in questo caso la domanda è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
- d) nel caso di inoltro mediante invio per posta elettronica certificata fa fede la data di ricezione riportata sulla ricevuta di avvenuta consegna.

4. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della richiesta, la Direzione centrale competente provvede a inoltrare ai richiedenti di cui all'articolo 1 la domanda di designazione del rappresentante ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2004.

¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

² Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

Art. 3
(Rinnovo della Consulta)

1. Ai fini del rinnovo della Consulta la Direzione centrale competente in materia di professioni provvede ad emanare un avviso funzionale a raccogliere le candidature degli ordini e collegi Professionali interessati a far parte della Consulta.³

1 bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 1 gli ordini e i collegi interessati presentano la propria candidatura ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.⁴

Art. 4
(Cause di non ammissibilità)

1. Le richieste non sono ammissibili:
- a) qualora risultino presentate fuori termine;
 - b) qualora non siano sottoscritte dal soggetto legittimato a rappresentare l'ordine o il collegio professionale.⁵

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

³ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

⁴ Comma aggiunto da art. 4, c. 2, DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).

⁵ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/5/2011, n. 0115/Pres. (B.U.R. 1/6/2011, n. 22).